

**Relazione finale del Consigliere-auditore relativa al caso COMP M.2621 SEB/Moulinex  
(Conformemente all'articolo 15 della Decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23  
maggio 2001, relativa al mandato dei Consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di  
concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)**

(2005/C 134/06)

Il 13 novembre 2001 la Commissione ha ricevuto la notifica, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (in prosieguo «il regolamento n. 4064/89») di un'operazione di acquisto parziale delle attività della società francese Moulinex da parte di SEB, altra società francese. L'8 gennaio 2002 la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE, fatto salvo il rispetto di taluni impegni che formavano parte integrante della decisione. Infatti la Commissione ha adottato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e 6, paragrafo 2 del regolamento n. 4064/89, una decisione di autorizzazione in relazione al caso di specie, per quanto ne concerne gli effetti al di fuori della Francia. Su domanda di rinvio parziale formulata dalle autorità francesi della concorrenza, la Commissione, in data 8 gennaio 2002, ha rinviato gli aspetti francesi dell'operazione alle autorità francesi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 4064/89.

Con sentenza del 3 aprile 2003, il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione di autorizzazione della Commissione riguardante cinque paesi (Spagna, Finlandia, Italia, Regno Unito e Irlanda) nei quali non era stato fornito alcun rimedio. Successivamente è stata riaperta la fase I.

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 5 del regolamento n. 4064/89, la notifica e i termini che ne derivano hanno preso effetto con decorrenza 3 aprile 2003.

Il 23 maggio 2003 la Commissione ha ritenuto che gli impegni proposti da SEB non fossero atti a dissipare i gravi dubbi sulla compatibilità dell'operazione con il mercato comune ed ha avviato il procedimento formale mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 4064/89.

Il procedimento è stato sospeso in seguito a una decisione adottata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 4064/98 in data 19 giugno 2003 ed è ripreso il 1° agosto 2003 dopo la ricezione di una risposta completa da SEB. Di conseguenza il termine per l'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 4064/89 è il 25 novembre 2003. Da varie indagini approfondite di mercato risulta che altri impegni diversi da quelli presentati nel quadro del primo procedimento non erano necessari per impedire la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante. Per tale motivo alle parti non è stata inviata alcuna comunicazione delle obiezioni.

Ritengo che nella fattispecie sia stato rispettato il diritto delle parti di essere sentite.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2003

Serge DURANDE

---